



Comune di Rive d'Arcano

Provincia di Udine

Reg. delibere n. 52 del 20-12-2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVE D ARCANO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

	Presente	Assente
Contardo Gabriele	Presente	
Campana Donatella	Presente	
Zilli Mattia	Presente	
Nicli Nicola	Assente	
Nicli Michela	Presente	
Mestroni Corinna	Presente	
Pugnale Nicola	Presente	
Bertoli Gino	Presente	
Toppazzini Deni	Presente	
D'Angelo Cristina	Presente	
Fabbro Serena	Presente	
Treppo Samuele	Assente	
Lizzi Giulia	Assente	

Assiste all'adunanza il segretario Vazzaz Alfredo. Constatato legale il numero degli intervenuti, Contardo Gabriele, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20-12-2021

OGGETTO: EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVE D ARCANO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

lì, 14-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vazzaz Alfredo

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole**, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Relazione parere contabile:

lì, 14-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Melissano Mariateresa

Il Sindaco dichiara aperta la seduta consiliare che si svolge presso la sede municipale ove presenziano - nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in materia di distanza interpersonale - il Sindaco prof. Gabriele Contardo, il Segretario comunale dott. Alfredo Vazzaz, i consiglieri sigg.: Donatella Campana, Mattia Zilli, Michela Nicli, Corinna Mestroni, Nicola Pugnale, Gino Bertoli, Deni Toppazzini, Serena Fabbro;

in modalità telematica è collegato il Consigliere sig. Cristina D'Angelo.

Il Segretario comunale - dott. Alfredo Vazzaz - verbalizza l'esito della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 175 del 19/08/2016, art. 20 commi 1 e 4 in attuazione della Legge n.124 del 07/08/2015, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D. Lgs n.100/16.06.2017 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

CONSIDERATO che, ai sensi del T.U.S.P. art. 4 c.1, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra riportato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4 c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art.180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art.17 c.1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c.1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che, per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere annualmente ad analizzare l’assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di una relazione tecnica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5 comma 2 T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 comma 2 T.U.S.P.;

- 3) previste dall'art. 20 comma 2 T.U.S.P.;
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017/2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4 comma 7 D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rive D'Arcano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione allegata alla presente deliberazione e corredata dalle singole schede di rilevazione elaborate sulla base del modello predisposto dal MEF, per ciascuna partecipazione detenuta dal Comune di Rive d'Arcano;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RIBADITO quanto già accertato nel 2017, 2018 (con deliberazione consiliare n° 42 del 20.12.2018) e 2019 (con deliberazione consiliare n° 67 del 17/12/2020), ovvero che l'unica partecipazione societaria del Comune (detenuta alla data odierna) è rappresentata dalla partecipazione in CAFC S.p.A., società che si occupa della gestione del ciclo integrato delle acque all'interno dell'A.T.O. Friuli Centrale;

DATO ATTO che il Comune al 31.12.2020 (art. 26, c. 11 T.U.S.P.) detiene una partecipazione diretta in CAFC spa con n. 7859 azioni, pari al 0,969264% del capitale sociale e due indirette in FRIULAB SRL (0,788981%) e in Banca di Cividale (pari allo 0,00004749%, ma il c.d.a. della società ne ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017 – procedura ancora in atto)

DATO ATTO che la società CAFC spa, come evincibile dalle allegare schede:

- rientra nelle categorie di cui all'art 4 del T.U.S.P. in quanto:
 - ⇒ produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4. co. 1)
 - ⇒ produce un servizio di interesse generale (art. 4 co.2 lett. c)
(affidatario del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale)
- non ha mai conseguito un risultato negativo nel quinquennio 2016-2020;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (numero medio dipendenti 255 e n. 5 amministratori)
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro (€ 59.150.266,33.=)
- opera costantemente per il contenimento dei costi operativi;

DATO ATTO che la società FRIULAB srl, come evincibile dalle allegare schede:

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del T.U.S.P.(Analisi delle acque potabili e reflui della depurazione);
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (numero medio dipendenti 18 e 5 amministratori);
- nel triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 di euro (€ 1.405.642,00.=)
- nel quinquennio 2016-2020 ha avuto sempre un risultato di esercizio positivo;
- L'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, prevede che il gestore del servizio acquedotto (quale è il CAFC spa.) si avvalga di un laboratorio interno. Lo stesso opera per tutti i gestori del SII della Provincia di Udine.
- è una società strumentale per l'effettuazione delle analisi chimiche per la gestione del Servizio Idrico Integrato (laboratorio chimico). Le analisi chimiche sono effettuate in conformità al D.Lgs. 31/2001 (acque potabili) e al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale).

APPURATA la non rilevanza della partecipazione indiretta in Banca di Cividale s.c.p.a. e ritenuto di riconfermare la volontà di procedere alla sua dismissione

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione diretta in CAFC spa e indiretta in FRIULAB srl in quanto pienamente conforme alle norme citate;

EVIDENZIATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.";

ATTESO che tale ricognizione va effettuata, con apposito provvedimento entro il 31 dicembre;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

ACCERTATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), e art. 10, del T.U.S.P.;

ACQUISITI i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale.

UDITI i seguenti interventi:

il Sindaco cede la parola al Vicesindaco sig. Donatella Campana per l'esposizione della proposta in esame.

Per una puntuale ricognizione dell'esposizione si fa rimando alla videoregistrazione agli atti.

Esaurita l'esposizione, non registrandosi richieste di intervento il Sindaco pone in votazione l'argomento in esame.

Con la seguente votazione per appello nominale che dà il seguente esito:

voti favorevoli n. 10, contrari n. //, astenuti n. //,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016, la relazione tecnica, allegata al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente l'analisi dell'assetto complessivo della partecipazione detenuta, alla data del 31/12/2020, dal Comune di Rive d'Arcano (Allegato A).
2. **DI APPROVARE** le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni, predisposte per la partecipazione detenuta dal Comune di Rive d'Arcano, sulla base del modello predisposto dal MEF – Dipartimento del Tesoro.
3. **DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione per le seguenti società, come da proposta contenuta nella relazione tecnica:

- CAFC spa si conferma il **mantenimento** in quanto la società è **strettamente necessaria** per il perseguimento **delle finalità istituzionali** del Comune di Rive d'Arcano e produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
 - di dare atto che la partecipazione indiretta posseduta in A&T2000 S.p.A., come evidenziato nelle premesse, non necessita di razionalizzazione.
4. **DI INCARICARE** gli organi comunali deputati, ciascuno per quanto di propria competenza, a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione.
 5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P. individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Con successiva votazione per appello nominale che dà il seguente esito:

voti favorevoli n. 10, contrari n. //, astenuti n. //,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

OGGETTO: EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E D. LGS. 100/2017 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVE D ARCANO CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31/12/2020

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Contardo Gabriele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vazzaz Alfredo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il giorno 22-12-2021 e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Bernardini Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal 22-12-2021 al 06-01-2022 ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 20-12-2021 (art. 17 della L.R. n.17 del 24.05.2004).

IL RESPONSABILE DELL'ESECUTIVITA'
Bernardini Rina